

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 aprile 2025, n. 187

**L.r. n. 49/89 e successive modifiche. Servizio Trasporto Infermi dell'Associazione Croce Rossa Italiana.  
Riforma del DCA n. U00158/2022 ed esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01722/2025**

**OGGETTO:** L.r. n. 49/89 e successive modifiche. Servizio Trasporto Infermi dell'Associazione Croce Rossa Italiana. Riforma del DCA n. U00158/2022 ed esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01722/2025

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

### VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- la deliberazione di Giunta regionale del 25.05.2023 n. 234 di conferimento di incarico di direttore della direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Andrea Urbani;
- l’Atto di organizzazione n. G15822 del 27.11.2023 di conferimento alla dott.ssa Nadia Nappi dell’incarico di dirigente dell’Area Autorizzazione, accreditamento e controlli della Direzione salute e Integrazione Sociosanitaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni;
- l’Atto di organizzazione n. G15849 del 27 novembre 2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria

### VISTI

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e s.m.i recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;
- il DPCM 29.11.2001 recante “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 recante: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e s.m.i.;
- il DCA n. U0008 del 03/02/2011, che approva il Testo Integrato e Coordinato denominato “*Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie*”;
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.”;

**VISTI** inoltre:

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, recante: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione integrativa della Giunta, da adottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: “Preso d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
- la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: “Legge di contabilità regionale”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1176, concernente: “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2024”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28 recante “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

**VISTI**, in particolare:

- la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome dell'11 aprile 1996 che ha approvato l'intesa recante "*Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992*", contenente indicazioni, omogenee per le Regioni e le Province Autonome, sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza;
- il D.M. 17/12/1987, n. 553, recante "*Normativa Tecnica e Amministrativa relativa alle autoambulanze*";
- la Legge regionale del 17.7.1989, n. 49 concernente: "*Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private*";
- il D.M. 01/09/2009, n. 137 recante: "*Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze*";
- il DCA n. U00158 del 24/04/2015 recante: "*D.Lgs 178/2012 – DM 16/04/2014 – L. 11/2015 – L.R. n. 49/89 – Servizio Trasporto Infermi – Inquadramento e Regolamento per l'attuazione della riorganizzazione della Croce Rossa Italiana in Comandi Locali e Provinciali*";
- il DCA n. U00518 del 02/11/2015, recante "*Istituzione del Gruppo di lavoro per il riordino della normativa regionale in tema di Emergenza Sanitaria extra ospedaliera – soccorso e trasporto infermi. Disposizioni transitorie sui mezzi di soccorso*";
- la Legge regionale del 3/8/2004, n. 9, recante "*Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118*";

**TENUTO CONTO** che:

- l'art. 1 comma 5 della L.r. n. 49/89 e successive modifiche ha subordinato le attività di trasporto infermi da parte di enti ed organizzazioni private od associazioni di volontariato al rilascio del titolo autorizzativo concesso "*dal Presidente della Giunta regionale, che all'uopo può delegare l'Assessore regionale alla sanità, igiene ed ambiente, previo accertamento dei requisiti tecnici effettuato da competenti servizi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate le rispettive sedi*";
- l'art. 1 comma 6 della L.r. n. 49/89 ha altresì precisato che "*La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanze gestiti dalla Croce Rossa Italiana (CRI), dal Sovrano militare Ordine di Malta (SMOM) e da enti e corpi dello Stato, quali forze armate, vigili del fuoco nonché a quelli di autoambulanze immatricolate ed operanti in altre Regioni in transito temporaneo nella Regione Lazio*";
- l'art. 1 del D.lgs. n. 178 del 28/09/2012 ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, la trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente pubblico ad associazione di diritto privato;
- per l'effetto dell'intervenuta modifica normativa, con DCA n. U00158 del 24/04/2015 l'amministrazione regionale ha ritenuto opportuno assoggettare alla generica disciplina di cui alla L.r. n. 49/89 anche l'Associazione della Croce Rossa Italiana e le sue diverse articolazioni territoriali, avendo perso la qualificazione originaria di ente pubblico non economico;
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio il DCA n. U00158/2015 con il quale è stato disposto che la Croce Rossa non potesse più direttamente utilizzare i propri mezzi per il trasporto infermi, ma dovesse acquisire preventivamente per tale attività l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 49 del 1989;
- con Sentenza n. 5861/2022 il Tar Lazio ha respinto il ricorso, rilevando che "*Il quadro normativo è cambiato con la trasformazione della Croce Rossa Italiana in associazione, vale a dire con l'acquisizione della personalità giuridica privata, e conseguente assoggettamento alla disciplina generale, alla quale quella regionale non può che conformarsi. Dunque, non si tratta di una indebita ingerenza dell'atto amministrativo regionale in una normativa a sua volta regionale, ma semplicemente nella applicazione anche in ragione della generale disciplina nazionale, senza dire poi che compete alla regione determinare-anche in via amministrativa-le modalità concrete di*

*effettuazione sulla congruità e conformità a legge dei mezzi utilizzati dalle strutture private per lo svolgimento dei servizi di interesse sanitario a esse commessi”;*

- la suindicata Sentenza del Tar Lazio è stata impugnata dall’Associazione Croce Rossa Italiana sulla base dei seguenti motivi di appello:
  - i. *“la sentenza sarebbe errata laddove ha considerato la trasformazione della Croce Rossa in associazione di diritto privato come elemento sufficiente a giustificare la perdita del particolare regime derogatorio previsto dall’art. 1, comma 6, della legge regionale del Lazio n. 49 del 1989. Il d.lgs. n. 178 del 2012 non avrebbe, infatti, modificato la specifica natura dell’ente (anche di carattere sovranazionale), ma solo la sua organizzazione e pertanto non avrebbe inciso sulle sue funzioni che a suo tempo avevano giustificato il diverso regime per il servizio di trasporto infermi”;*
  - ii. *“la sentenza ha ritenuto legittimo l’intervento del Commissario ad acta in ragione del mutato quadro normativo. In realtà, secondo parte appellante, vi sarebbe stata una indebita ingerenza da parte di un atto amministrativo in un ambito riservato alla legge regionale”;*

**PRESO ATTO**, della Sentenza n. 01722/2025 emessa sul ricorso in appello (registro generale n. 9429/2022), con la quale il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sulla materia dell’assoggettamento al regime autorizzativo del servizio di trasporto infermi svolto dall’Associazione Croce Rossa Italiana, ha accolto l’appello con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, così motivando *“non può perciò ritenersi che la modifica della disciplina sull’autorizzazione alla Croce Rossa Italiana potesse discendere da un provvedimento amministrativo che interpretasse diversamente l’orientamento fino ad un certo punto seguito, dovendosi invece operare la modifica della relativa disciplina per l’attività di trasporto infermi con un equivalente atto legislativo”;*

**RITENUTO**, pertanto, di dover eseguire la Sentenza del Consiglio di Stato n. 01722/2025 e, per l’effetto, riformare il DCA n. U00158 del 24/04/2015, disponendo che si applica all’Associazione Croce Rossa Italiana la deroga prevista dall’art. 1 comma 6 della L.r. n. 49/89 e successive modifiche;

**DATO ATTO** che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di eseguire la Sentenza del Consiglio di Stato n. 01722/2025 e, per l’effetto, riformare il DCA n. U00158 del 24/04/2015, disponendo che si applica all’Associazione Croce Rossa Italiana la deroga prevista dall’art. 1 comma 6 della L.r. n. 49/89 e successive modifiche.

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Associazione Croce Rossa Italiana, alle ASL della Regione Lazio, al Comune di Roma ed all’ARES 118.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.